

A cura di Sandra Pennacini

Tickets restaurant e corrispettivi elettronici

Categoria: **Iva**
Sottocategoria: **Corrispettivi**

La gestione dei tickets restaurant impone una serie di accorgimenti all'atto dell'emissione del documento commerciale ma, nonostante venga effettuata la separata indicazione delle somme "incassate" tramite buoni pasto, nella trasmissione dei corrispettivi effettuata dal Registratore Telematico i valori vengono inclusi nel totale giornaliero.

Tale obbligatoria modalità di trasmissione comporta che i documenti commerciali emessi a fronte di tickets restaurant vadano, negli archivi del Sistema di Interscambio, ad assommarsi ai valori delle fatture elettroniche emesse verso le società emittenti i tickets stessi. La questione è stata affrontata nella Risposta ad Interpello n. 394/2019.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Tickets restaurant, funzionamento prima dei corrispettivi elettronici	2
Tickets restaurant, corrispettivi elettronici e Registratore Telematico	5
Il raddoppio dei tickets nella banca dati dell'AdE – Interpello 394/2019	7
Le conseguenze pratiche ed il trattamento contabile	8
Riferimenti normativi	9

Premessa

Decorre dal 1° gennaio 2020 l'obbligo *diffuso* di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate (cd. *corrispettivi elettronici*), introdotto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, articolo con il quale è stato completamente rivisto l'originario contenuto dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.



NOTA BENE - I cd. *corrispettivi elettronici*, pertanto, passano dall'essere facoltativi (e con previsione di un regime premiale in caso di opzione volontaria in tal senso), **all'essere obbligatori per tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72, a partire dal 2020** (compresi i soggetti in regime di vantaggio ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e contribuenti che adottano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'obbligo, peraltro, è già in essere per coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 400mila euro;

per tali contribuenti, infatti, è stato previsto un avvio anticipato dell'adempimento.

Nell'approcciare i corrispettivi elettronici occorre considerare che sono previsti degli esoneri, analiticamente elencati dal DM 10 maggio 2019, e dei quali si è già detto in precedenza (vedasi [Fiscal News n. 99](#) Del 26/06/2019), ed altresì è necessario **confrontarsi con i dettagli tecnici connessi alla trasmissione dei corrispettivi effettuata dai Registratori Telematici**.

In questa sede, l'attenzione sarà posta in particolar modo su un aspetto specifico della summenzionata trasmissione, ovvero ciò che accade laddove l'esercente accetti in pagamento buoni pasto (tickets restaurant).

Tickets restaurant, funzionamento prima dei corrispettivi elettronici

La gestione dei buoni pasto vede impegnata una pluralità di soggetti:

- i datori di lavoro;
- i lavoratori dipendenti;
- la società emittente i ticket restaurant;
- l'esercizio convenzionato che accetta in "pagamento" i buoni pasto.

I **datori di lavoro** che intendono fornire un servizio sostitutivo della mensa ai propri **dipendenti**, usualmente in forza di accordi stipulati con contratti collettivi o individuali, possono materialmente erogare tale servizio mediante l'acquisto di buoni pasto **dalle società emittenti i tickets restaurant**.

Tali buoni vengono poi consegnati ai **dipendenti**, che possono "spenderli" negli **esercizi convenzionati** con la società emittente i buoni pasto, al fine di acquistare un pasto, o anche separatamente alimenti e bevande (acquisto che viene comunque considerato come servizio sostitutivo di mensa).


I buoni pasto "incassati" dall'esercente costituiscono, per quest'ultimo, il titolo che gli consente di **richiedere il corrispettivo dei servizi resi alla società emittente il buono stesso**.



NOTA BENE - Dal punto di vista dell'esercente ciò che viene posto in essere è un **servizio di somministrazione di alimenti e bevande**, servizio **reso non nei confronti del soggetto che materialmente consegna il buono (il dipendente), bensì verso la società emittente il buono stesso**, verso la quale ricorre obbligo di emissione di fattura al fine di vedersi riconoscere il corrispettivo spettante.

Tale fattura sarà sempre soggetta ad IVA 10%, indipendentemente dal fatto che si sia effettuata una vera e propria somministrazione di alimenti e bevande (es. ristorante), fattispecie che sconta anch'essa ordinariamente l'aliquota IVA 10%, oppure una cessione di singoli beni, ai quali potrebbero anche applicarsi ordinariamente aliquote diverse dal 10%.

Quanto sopra proprio perché, anche nel caso in cui vengano ceduti singoli beni, tale cessione non è da intendersi come "cessione" in senso stretto, bensì come funzionale al servizio di somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato a favore della società emittente i buoni pasto, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa in favore del detentore del ticket restaurant.



Comprendere il flusso sotteso alla gestione dei tickets restaurant è di fondamentale importanza per comprendere i riflessi dal punto di vista IVA.

A tal fine è bene richiamare qual è la normativa vigente (articolo 6 D.P.R. 633/72) e l'operatività da attuarsi **sino all'avvento dell'obbligo dei corrispettivi elettronici**, con l'ausilio di alcuni semplici esempi.



Esempio – Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Un ristorante somministra un pasto, valore 7 euro:

- 1) il cliente paga materialmente in contanti o moneta elettronica a fine pasto: il corrispettivo della prestazione di servizi resa (somministrazione di alimenti e bevande) si considera conseguito in quanto si è verificato l'incasso; l'esercente annota il corrispettivo sul registro dei corrispettivi ex articolo 24 D.P.R. 633/72 in pari data, ed è in quel momento che si considera conseguito il ricavo e che l'IVA deve concorrere alla liquidazione di periodo;
- 2) il cliente rilascia all'esercente un buono pasto di pari valore. Il corrispettivo della prestazione resa **non si considera incassato all'atto del rilascio del ticket** (e pertanto il corrispettivo non deve essere contabilizzato, e non concorre alla liquidazione IVA di periodo). Il corrispettivo si considera invece conseguito, e l'IVA diviene esigibile, all'atto dell'**incasso del controvalore** dei buoni pasto da parte della società emittente o, se precedente – come in effetti accade sempre – **all'atto di emissione della fattura verso la società di tickets restaurant** (come si è detto, soggetta ad IVA 10%).



Esempio – Attività di cessione di beni alimentari al dettaglio

Un supermercato vende alimenti e bevande, del valore di 7 euro:

- 1) il cliente paga con moneta elettronica, o contanti, o non paga affatto (“lascia un sospeso”): trattandosi di cessioni di beni, l’operazione si considera conclusa all’atto della consegna dei beni alla controparte, pertanto il corrispettivo si considera conseguito nel momento in cui avviene il passaggio merce, e l’operazione sconta IVA in base alle aliquote applicabili agli specifici prodotti ceduti. All’atto della cessione, pertanto, trattandosi di cessione di beni, il momento dell’incasso è irrilevante: è alla consegna dei beni che si considera conseguito il ricavo, e la relativa imposta diviene esigibile, sulla base della aliquote applicabili ai singoli beni ceduti;
- 2) il cliente rilascia un buono pasto di pari valore: in questo caso non si configura una cessione di beni verso il cliente presente in negozio, bensì una prestazione di servizi verso la società emittente i tickets restaurant. Il corrispettivo della prestazione resa **non si considera incassato all’atto del rilascio del tickets** da parte dell’avventore, e pertanto il corrispettivo non deve essere contabilizzato. Il corrispettivo si considera invece conseguito, e l’IVA diviene esigibile all’atto dell’**incasso del controvalore** dei buoni pasto da parte della società emittente o, se precedente – come in effetti accade sempre – **all’atto di emissione della fattura verso la società di tickets restaurant** (come si è detto, soggetta ad IVA 10%, indipendentemente dall’aliquota IVA prevista per i singoli beni che sono stati ceduti nell’ambito della prestazione di servizi erogata a favore della società di tickets restaurant).



RICORDA - Con lo scontrino fiscale, a fronte di un “pagamento” effettuato con tickets restaurant, il corrispettivo non deve essere considerato nei corrispettivi del giorno e sullo scontrino deve risultare la locuzione “corrispettivo non pagato” (Circolare Agenzia delle Entrate nr. 97 del 4 aprile 1997).

Tickets restaurant, corrispettivi elettronici e Registratore Telematico

Con l’introduzione dei cd. corrispettivi elettronici, il Documento Commerciale va a sostituirsi allo scontrino fiscale e, per quanto riguarda lo specifico argomento qui analizzato, sono le specifiche tecniche che regolano la trasmissione dati da RT a fornire precise istruzioni su quale sia il comportamento cui il contribuente è tenuto a conformarsi.

Tuttavia, **nulla muta sotto il punto di vista della normativa IVA applicabile.**

Resta pertanto fermo il principio che l’operazione “pagata” con tickets restaurant deve considerarsi come **pagamento non riscosso**, ed infatti l’Agenzia delle Entrate, nel documento “Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici” del 9 maggio 2017, ha precisato:

↳ *“Nel layout di documento commerciale, nel caso di pagamento tramite tickets restaurant, che deve essere rappresentato con la voce **PAGAMENTO NON RISCOSSO**, ad uso del cliente ne deve essere indicato il valore nella voce **IMPORTO PAGATO** (es. non riscosso – tickets euro 7,*



contanti euro 3, importo pagato euro 10). A tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al documento commerciale – almeno tre righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola, oltre che nella memoria permanente di dettaglio; più precisamente devono essere indicati i pagamenti effettuati tramite assegno e tramite tickets restaurant”.

Viene quindi prevista una precisa “gestione” dei tickets restaurant:



colui che rilascia il ticket restaurant (il dipendente) dovrà trovare nel documento commerciale che l’esercente gli rilascia la specifica indicazione di quanto “pagato” con ticket, come se si trattasse di un pagamento effettivo. Quanto sopra trova la sua giustificazione nel fatto che il documento commerciale ha funzione (anche) di quietanza, e se l’esercente accetta il ticket restaurant è evidente che nulla possa ulteriormente pretendere dall’avventore con riferimento alle somme “pagate” con buono pasto.

Dal punto di vista dell’esercente, tuttavia, si tratta comunque di un **pagamento non riscosso**.

La circostanza che il controvalore del tickets debba confluire nel documento commerciale alla voce PAGAMENTO NON RISCOSSO potrebbe far propendere per l’ipotesi che tali somme non vadano ad influenzare il totale dei corrispettivi giornalieri che il Registratore Telematico trasmette all’Amministrazione finanziaria, come in effetti sarebbe (a logica) corretto che accadesse, posto che a fronte di tali transazioni sarà poi emessa fattura elettronica verso la società emittente i tickets restaurant.

Purtroppo, così non è. Infatti, sempre l’Agenzia delle Entrate, in un altro documento di carattere tecnico inerente il tracciato telematico di trasmissione dei corrispettivi giornalieri da effettuarsi con Registratore Telematico, datato 25 maggio 2017 ed intitolato “Ulteriore precisazione per la fabbricazione di modelli di registratori telematici”, ha precisato:



↳ *“Nel tracciato “tipi dati per i corrispettivi” il campo 4.1.4 <Ammontare> deve essere valorizzato con i dati riferiti alle sole vendite, **comprendendo**, oltre ai corrispettivi per i quali è stato effettuato un pagamento (in contanti o elettronico), **anche i corrispettivi “non riscossi” e quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante tickets restaurant”.***

Di conseguenza, il totale dei corrispettivi trasmesso dal Registratore Telematico comprende i tickets restaurant, e non vi è nel tracciato telematico un altro “punto” nel quale venga trasmessa una specifica, un “di cui”, atta eventualmente ad evidenziare quale parte del totale complessivo trasmesso sia riferibile ad incassi effettuati tramite buoni pasto.



OSSERVA - La circostanza che la trasmissione del valore dei tickets incassati nel totale dei corrispettivi giornalieri comporti, di fatto, l'invio di dati che non sono da considerarsi ai fini della corretta liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, sia per quanto riguarda l'ammontare in sé, sia per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile, trova ulteriore conferma nelle "Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127", Specifiche Tecniche RT, Versione 8 (pubblicate il 28 giugno 2019), nelle quali si legge:



↳ "Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l'aliquota IVA propria di ciascun prodotto, **sebbene tale IVA non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l'aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande)**. Nel tracciato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota".

Il raddoppio dei tickets nella banca dati dell'AdE – Interpello 394/2019

Di fatto, con il Registratore Telematico, dal punto di vista dell'esercente accade che:

- all'atto del rilascio del Documento Commerciale a fronte della prestazione effettuata dietro rilascio di tickets restaurant da parte del detentore dei buoni pasto, **il corrispettivo (che risulta non incassato) viene comunque inviato all'Agenzia delle Entrate, in maniera indistinta dai corrispettivi onorati**. All'Agenzia delle Entrate risulta pertanto un ricavo ed un'IVA a debito, come se si trattasse di documenti commerciali emessi per le operazioni ordinariamente eseguite;
- all'atto della successiva emissione della fattura elettronica verso la società emittente i tickets restaurant, per ottenere il riconoscimento degli importi spettanti a fronte della prestazione resa, **il corrispondente ricavo e la relativa imposta vengono nuovamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate**.

Di fatto, quindi, all'Agenzia delle Entrate il dato perviene raddoppiato.

Ciò è stato oggetto di una specifica istanza di interpello, cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito Risposta n. 394 del 7 ottobre 2019, risposta che altro non fa che dare atto di un problema riconosciuto ed esistente:



↳ "In particolare, dalle specifiche tecniche emerge come, similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente. Ciò detto, nel confermare che è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell'articolo 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esigibilità dell'IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo. Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente".

Le conseguenze pratiche ed il trattamento contabile

Dato per assodato, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, che il meccanismo cui occorre sottostare nella trasmissione dei corrispettivi telematici da Registratore Telematico comporta di fatto il raddoppio delle somme relative ai tickets restaurant negli archivi dell’Amministrazione finanziaria, si rendono doverose alcune considerazioni.



OSSERVA - Prima di tutto, è evidente che fintanto che questa impostazione non sia eventualmente oggetto di modifica in futuro (e non è noto se ciò sia nei programmi, per quanto il fatto che la questione sia già stata oggetto di interpello ci porta a sperare che al più presto si cambi metodologia), una eventuale LI.PE. precompilata proposta dall’Agenzia delle Entrate - semmai questo traguardo sventolato da anni fosse mai raggiunto - sarebbe del tutto errata, raddoppiando gli importi relativi ai tickets restaurant.



NOTA BENE - Più preoccupante è il fatto che l’Agenzia delle Entrate possa rilevare importanti discordanze nei dati presenti nelle liquidazioni IVA operate dal contribuente (o i dati esposti nella dichiarazione dei redditi), basandosi sull’incrocio con i dati presenti nel Sistema di Interscambio, relativi alla somma dei corrispettivi e delle fatture emesse. La difesa, laddove ciò accadesse, sarebbe comunque attuabile con semplicità, sia richiamando la norma, sia – a maggior ragione – alla luce della Risposta ad Interpello 397/2019 che della questione ha già preso atto.

In questa sede, piuttosto, teniamo a sottolineare un aspetto, dall’impatto tutt’altro che indifferente, che non deve sfuggire se non si vogliono evitare gravi errori in sede di contabilizzazione:

come noto, i corrispettivi telematici trasmessi confluiscono al Sistema di Interscambio, e lì (tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi / Area Riservata / Consultazione Dati IVA) il contribuente - o il consulente delegato - può consultare il totale giornaliero trasmesso, ed il dettaglio del totale giornaliero.



INFORMA - Dal punto di vista contabile, ovvero dei valori che è necessario avere a disposizione per una corretta tenuta della contabilità ed ai fini della liquidazione IVA, il totale giornaliero non è di utilità alcuna, posto che da esso non si risale agli imponibili e all’imposta in caso di più aliquote IVA, ed anche perché nel caso di documenti commerciali di reso o di annullamento non è possibile risalire alla corretta base imponibile operando un semplice scorporo, nemmeno nel caso di aliquota unica.

Si tratta tuttavia di problematiche cui è possibile porre rimedio semplicemente andando a consultare il dettaglio giornaliero dei corrispettivi; un'operazione lunga e noiosa, ma fattibile.

Ciò che invece **non trova soluzione** è il caso del tickets restaurant, posto che – in osservanza alle specifiche tecniche – i corrispettivi giornalieri trasmessi saranno sempre comprensivi dei documenti commerciali emessi a fronte di buoni pasto, comunicati indistintamente insieme agli altri corrispettivi, potendo così, addirittura, essere contabilizzati ad un'aliquota diversa (quella relativa alla cessione del bene) da quella che effettivamente debbono scontare, ovvero il 10%.



ATTENZIONE! - Da ciò discende il fatto che l'informazione presente in Agenzia delle Entrate è del tutto **inutilizzabile ai fini della contabilizzazione**, e di conseguenza, per quanto con la trasmissione telematica dei corrispettivi non vi sia più obbligo di tenuta del registro corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. 633/72, di fatto un qualcosa di simile a tale registro dovrà essere tenuto, per mantenere traccia dei "veri" corrispettivi, ovvero del totale dei documenti commerciali emessi, senza considerare quelli **emessi a fronte di buoni pasto**.

Riferimenti normativi

- Articolo 2 del [D.Lgs. n. 127](#) del 5 agosto 2015, come modificato dal [D.L. 119/2018](#);
- Articoli 22 e 24 [D.P.R. 633/72](#);
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 97/E del 4 aprile 1997;
- Specifiche Tecniche RT, Versione 8 (pubblicate il 28 giugno 2019);
- Risposta ad [Interpello n. 394](#) del 7 ottobre 2019.